



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 5 agosto 2021

Nuova decorrenza per la riforma dello Sport

La legge di Conversione del cosiddetto Sostegni-bis modifica le regole.

La legge **23 luglio 2021, n. 106** è nuovamente intervenuta in merito alla **riforma dello Sport**.

Due le principali novità.

1. Decorrenze dei decreti attuativi della riforma dello sport

DLgs. 36/2021 (*relativo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*) le disposizioni si applicheranno dal **1° gennaio 2023**, ad esclusione delle norme di cui agli articoli:

- **10**, riconoscimento a fini sportivi;
- **39**, fondo per il passaggio al professionismo negli sport femminili;
- **40**, promozione della parità di genere;
- **del Titolo VI articoli 43-50**, pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato che troverà applicazione dal **1° gennaio 2022**;

Per ragioni di coordinamento anche l'abrogazione delle norme indicate all'articolo 52 comma 1 del DLgs. 36/2021 è fatta decorrere dal **1° gennaio 2023**.

DLgs. 37/2021 (*rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo*) le disposizioni si applicheranno dal **1° gennaio 2023**.

DLgs. 38/2021 (*sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi*) le disposizioni si applicheranno dal **1° gennaio 2023**.

DLgs. 39/2021 (*istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e al nuovo procedimento di acquisto della personalità giuridica*) le disposizioni si applicheranno dal **31 agosto 2022** anticipando il previsto termine del **31 dicembre 2023**.

DLgs. 40/2021 (*sicurezza delle discipline sportive invernali*) le disposizioni si applicheranno dal **1° gennaio 2022**.

2. Documenti da depositare presso il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Sono stati ridefiniti gli elementi da riportare nella domanda di iscrizione al nuovo Registro che sostituirà il registro tenuto dal CONI.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione che attesti:

la ragione sociale o la denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l'eventuale partita IVA dell'associazione o società sportiva dilettantistica;
dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
dichiarazione contenente l'indicazione dell' oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e della durata dell'organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
dati dei tesserati.

Non è più necessaria l'indicazione dei dati anagrafici dei membri degli altri organi previsti dallo statuto sociale diversi dal consiglio direttivo), l'elenco degli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività sportiva praticata e i dati relativi ai contratti che attestano il diritto di utilizzo degli stessi (concessioni, locazioni, comodati), i contratti di lavoro sportivo e le collaborazioni amatoriali, con indicazione dei soggetti, dei compensi e delle mansioni svolte.

In base al nuovo comma 3 dell'art. 6 del DLgs. 39/2021, ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il **31 gennaio** dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei predetti dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

In buona sostanza vi è stata una consistente riduzione della documentazione da presentare, anche se è stato disposto con il nuovo comma 3-*bis* all'articolo 6 del DLgs. 39/2021, che i dati richiesti ai fini dell'iscrizione possono essere **rideterminati**, anche fissando requisiti ulteriori, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità di Governo delegata in materia di sport.

